



COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma



Città metropolitana
di Venezia

Oggetto: CI 15082 - PN METRO PLUS 21-27 - VE7.5.1.1.b
RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO
EX COLONIA ELIOTERAPICA - PARCO SAN GIULIANO

CI 15082
CUP F77D24000020006

Dir. LL.PP. Comune di Venezia:
ing. Simone Agrondi

Fase: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

RUP:
ing. Giovanni Voltolina

Assistenti al RUP:
arch. Sara Anastasia
arch. Maria Chiara Lovisetto

GRUPPO DI PROGETTO:

Progetto architettonico

arch. Andrea Zanchettin (mandatario RTP)

arch. Romano Finotto (mandante RTP)

arch. Andrea Zoia (mandante RTP)

ing. Marco Terrin (mandante RTP - giovane professionista)

Coordinamento della sicurezza in fase di progetto

arch. Andrea Zoia (mandante RTP)

Progetto strutturale

ing. Marzio Sartorel (mandante RTP)

Progetto impianti elettrici e speciali

TETRA INGEGNERIA (mandante RTP)
per. ind. Roberto Bacchin

Progetto impianti meccanici

TETRA INGEGNERIA (mandante RTP)
ing. Massimo Lanata



gruppo elaborati
DOCUMENTI GENERALI

titolo elaborato
Schema di contratto

codice elaborato
EXC_F_Z_0014_00

scala
/

revisione
00

REV.	DATA	EMISSIONE	eseguito	controllato	approvato
00	dic/2025	Emissione PFTE	BDA	AZ	AZ
NOME FILE:		EXC_F_Z_0014_00_SC.pdf			

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15082 - RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO

EX COLONIA ELIOTERAPICA - PARCO SAN GIULIANO

CUP: F77D24000020006 /CIG:

10 Finanziato Intervento finanziato nell'ambito del Programma Nazionale PN
Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Operazione **VE7.5.1.1.b**

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat.... a
(.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la
15 carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di
..... e Legale Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n.
..... come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
20 presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) **arch./ing./Dott.** _____ che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
25 nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità

di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

30 Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

VISTI

- il Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 07/08/2024 n. 5;

35 **PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta comunale n. ... in data, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, **per un importo dei lavori da appaltare di €= di cui €= per compensi**
40 **relativi alla progettazione esecutiva ed €= per lavori a misura, oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (determinato mediante offerta prezzi sull'apposita lista delle lavorazioni e delle forniture posta a base di gara), €= quali oneri per la sicurezza, €= quali costi**
45 **per la manodopera, questi ultimi già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;**

- che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n. dieci operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del

50 la progettazione esecutiva, ed i lavori sono stati aggiudicati all'operatore

economico succitato per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per la progettazione esecutiva, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) non soggette a ribasso, a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul
60 prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

65

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- 70 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
- 75 e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale
d'appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
80 obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
85 i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la
combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
90 offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
95 l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte

100 integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale

le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

105 4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
110 direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

115 1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro/.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione
120 dei piani di sicurezza.

c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

125 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.

36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68

130 del 30 maggio 2025), secondo i criteri ivi stabiliti,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale

135 d'Appalto, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria,

ad €(diconsi euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

140 1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Edilizia Comunale Terraferma.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
145 avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
150 ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui

conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori , come meglio identificati nella documentazione agli atti.

4. **(ove non sia presente il CSA)** Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato

155 generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
160 responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

165 5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

170 **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

175 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che
qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8

[oppure] comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente**

imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,

180 **animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio**

storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti

185 **dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

..... (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale

di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia

190 natura parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a*

15 dipendenti e non superiore a 50 : In ottemperanza a quanto previsto

dall'art. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 l'appaltatore si impegna a

195 *consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del*

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,

dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di

200 *mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei*

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della

legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno
205 essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate
210 dalla scheda operativa n. 2 - "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali", inclusa nel Capitolato tecnico, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di
215 avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione
220 dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a _____ (*importo 0,5 e 1,5 per mille dell'importo contrattuale*) dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
225 dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

230 anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può
superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione
235 appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

5. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art.
240 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del
personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota
pari ad almeno il 30%**[o la maggior quota stabilita nel bando di
gara]** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà
245 applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo
professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal
pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di
accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di
verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

250 **5.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50 : Una penale di eguale importo sarà
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis
comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
255 del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,
l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12*

mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

6. (se procedura negoziata) Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs.

260 n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo _____ **(INSERIRE PERCENTUALE SU MILLESIMI)** dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine **(EVENTUALE) fino a un massimo di**
265 **n.____ giorni.** L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", sulla scorta dei seguenti criteri _____ **(NB: la norma suggerisce di quantificare il premio in base ai giorni di anticipo maturati ed in proporzione all'importo del contratto o**
270 **delle prestazioni contrattuali e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori),** ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le
275 condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

*Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il _____ %***(da**

280 **valutare in base al quadro economico)** dell'importo dell'appalto, **[se presente un CSA]** come previsto dall'art. _____ del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
285 nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
290 redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
295 lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
300 l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
305 l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto
310 come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di
esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato
315 speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- 320 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
325 certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
330 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

i) ulteriori eventuali elementi;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine
335 del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
340 direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
345 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
350 nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
355 e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di

ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data _____, avente PG _____.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti

dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **5 %** (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di

una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
435 mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
440 successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i già indicati nell'apposita dichiarazione in
445 sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
450 avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
455 assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
460 subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
465 quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

470 5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
475 "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
480 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura

elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
485 fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
490 finanziaria.

8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente
"PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del
Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti
finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici
495 coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire
alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le
fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori
dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP
dell'appalto. L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del
500 pagamento del SAL finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni
sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte
di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei
pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante
controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti
505 intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici;
l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta

all'appaltatore e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

510 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 515 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 520 contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di 525 regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il 530 silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

560 h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

565 l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

570 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
575 presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
580 comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di

Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

585 **previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti

590 contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste

595 per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia

600 definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i

605 lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

610 6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

615 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi

620 del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del

625 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.

630 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
635 mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
640 ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in**
645 **caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica**
III o superiore: *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

650 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di**
Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze
655 della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

[OVVERO, nell'ipotesi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a euro 150.000,00:

660 **1.** *Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.]*

[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white-list:

665 **1.** *Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]*

[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla white-list, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria

675 **l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:**

1. *Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e*

680 *per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]*

685 **[OVVERO, per i soli contratti PNRR/PNC e fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 14, co. 4-bis, del d.l. n. 13/2023 s.m.i., qualora sia richiesta l'informazione antimafia per contratti di**

**importo maggiore alla soglia euro-unitaria oppure qualora sia richiesta l'informazione antimafia in quanto l'impresa risulta
690 essere richiedente l'iscrizione alla White-list:**

*1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2 e 4, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 14, co. 4-bis, del d.l. 23 febbraio 2023, n. 13 s.m.i. in quanto
695 stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.]*

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della
700 prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente,
705 qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
710 maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
715 la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

720 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme
725 provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante
730 l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

*[i commi 6, 7 e 8, che seguono, fanno riferimento al previgente Protocollo di legalità sottoscritto il 17 settembre 2019 e, in particolare, la clausola tipo n. 8 "Referente di cantiere" di cui
735 all'Allegato B alla d.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020, applicabile in sostituzione della clausola n. 6 del nuovo Protocollo di legalità in assenza del software messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, come da nota del 6.11.2025 della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed
740 Edilizia della Regione Veneto – N.B.: ricordarsi di rinumerare i commi che seguono]*

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei
745 mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

[i commi 6, 7, 8, 9 e 10 che seguono, fanno riferimento al nuovo Protocollo di legalità perfezionatori il 9 ottobre 2025 e, in particolare, la clausola tipo n. 6 "Referente di cantiere" applicabile quando sarà predisposto il software messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, come da nota del 6.11.2025 della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione Veneto: ad oggi non applicabili]

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in

formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di
780 consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui
785 al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze
790 giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali
795 altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle
800 Forze di Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:
805 – in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e

comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

– in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,

810 *l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);*

– in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,

*l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la*

815 *risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice
civile.*

10. *Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del
monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il
"Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere*

820 *settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale
del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei
dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative
qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di
partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già*

825 *inseriti.*

11. *L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in
cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui
all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati
prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione*
830 *oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento
sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la
disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e
controllo sui luoghi di lavoro.*

12. *L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:*

835 *– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);*

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
840 comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice
845 civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,
l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga
850 avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle
855 forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
860 degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici
amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni
865 relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono quelli relativi alle seguenti categorie: _____.

2 bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

2 ter. nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata per tutte le lavorazioni subappaltabile Ai

sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della

natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata). **OPPURE, nel caso in cui si intenda vietare il**

subappalto a cascata in determinate prestazioni (obbligatorio per

le attività a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1.co53 L. 190/2012 cfr. white list)

Le seguenti prestazioni _____ possono essere

subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire _____ (**motivare in**

ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 119, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,

commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
925 subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di
quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla
sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia,
qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a
930 presentare, prima del pagamento dei SAL, le fatture quietanzate da parte
del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione
appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In
attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO –
Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune
935 di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova
applicazione quanto prescritto all'art. 12*bis*, comma 8, del presente
contratto.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
940 dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

945 7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata

dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

8. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla *white list* e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

9. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

10. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al

d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare
975 l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

- 980 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data rilasciata dalla società, agenzia/filiale di, per l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari
985 al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
990 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

- 995 1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
1000 responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a
1005 seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società.....
agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
1010 durata, con polizza numero in data e avente
decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo
rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un
massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
1015 durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
1020 collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
1025 Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
1030 stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
1035 causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
1040 alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
1045 adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
1050 in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
1055 dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
1060 economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1065 1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

1070 - il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del

- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di**

rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n.

1075 *_____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data
_____ al n. _____;].*

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;

- l'offerta tecnica;

1080 - le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- il vigente prezzario del Comune di Venezia;

1085 - gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di
Sicurezza (POS);

- il cronoprogramma;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

1090 - le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

1095 dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione

1100 del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa,
1105 viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante della società

1110

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

1115 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
....., quale legale rappresentante della società, dichiara di
approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15,
16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

1120

(firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.
lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente*

1125 *documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del*
D.lgs n. 82/2005.